

AVVISO PUBBLICO

Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture “appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani” per la realizzazione di forme di accoglienza di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello *status* di minore straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze

VISTI

- gli artt. 2; 30 della Costituzione;
- gli artt. 117 co. 1 della Costituzione e gli artt. 8; 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
- la L. 184/1983 (“Diritto del minore a una famiglia”);
- gli artt. 28 e ss. del D. Lgs. 286/1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- la L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) e il relativo d.P.G.R. n. 2/R del 2018 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”);
- la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 54 del 26 gennaio 2015 (“Disposizioni temporanee per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in coerenza con l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”);
- convenzione per l’accoglienza di minori di età compresa tra i 16 e 18 anni, ivi inclusi minori stranieri non accompagnati, nelle strutture residenziali di cui all’art. 22, comma 1 lett. b) della l.r. toscana 41/2005 e al d.p.g.r. 2/r/2018 all. b (cd. “appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani”)

PREMESSO

- che nell’ambito del servizio integrato di interventi e servizi sociali rientrano le misure volte alla tutela e promozione dell’autonomia degli adolescenti in carico al servizio sociale del Comune di Firenze, con particolare riferimento ai soggetti nello *status* di minore straniero non accompagnato;
- che il territorio del Comune di Firenze è particolarmente interessato dall’arrivo di minori stranieri non accompagnati, i quali presentano una situazione di accentuata vulnerabilità;
- che, tra le predette misure di tutela, rientra il collocamento e l’accoglienza in strutture residenziali dedicate di adolescenti, inclusi minori stranieri non accompagnati, e/o giovani adulti il cui percorso di tutela sociale prosegua oltre il compimento del diciottesimo anno di età, nel rispetto della legislazione regionale di riferimento;
- che, per l’attuazione di tali misure, occorre, dunque, reperire strutture residenziali in cui realizzare l’accoglienza degli adolescenti secondo i moduli previsti dal competente servizio sociale professionale;
- che, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, è opportuno procedere alla formazione di un elenco aperto di enti privati gestori di siffatte strutture residenziali, cui il Comune di Firenze possa ricorrere all’occorrenza, assicurando altresì una regolamentazione uniforme dei rapporti tra il Comune di Firenze e gli enti privati gestori di siffatte strutture;

- l'Amministrazione comunale, allo stato, intrattiene rapporti con enti e/o soggetti privati gestori di strutture di accoglienza residenziale per minori e adolescenti, aventi regolamentazione difforme;
- che è opportuno, al fine di conseguire l'obiettivo di una gestione razionalizzata, uniforme e omogenea dell'accoglienza dei minori in questione sul territorio, aprire il presente avviso pubblico anche agli enti privati gestori che vantano attualmente rapporti convenzionali o di altra natura con il Comune di Firenze in tale ambito,

Tutto ciò visto e premesso,

SI INTENDE

realizzare un albo delle strutture di cui all'art. 22, comma 1 lett. b) della L.R. Toscana 41/2005, come specificato all'Allegato B del d.P.G.R. n. 2/R del 2018 (cd. "appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani"), fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 54 del 26 gennaio 2015 in termini di incremento della capacità di accoglienza, al fine di realizzare forme di accoglienza di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello *status* di minore straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze.

L'albo è costituito secondo quanto disposto nel presente avviso ed è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Firenze, sezione "manifestazioni di interesse".

1. Oggetto

Il presente avviso ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori delle strutture del tipo previsto agli artt. 22 co. 1 lett. b) L.R. Toscana 41/2005, 21 e ss. del d.P.G.R. 2/R del 2018, quali le strutture denominate "appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani" di cui all'allegato B del citato regolamento (di seguito: "appartamenti per l'autonomia").

La manifestazione di interesse è finalizzata alla iscrizione nel costituendo albo e alla stipula di una convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione di servizi di accoglienza a favore di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (di seguito, anche: "minori"), con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio.

La stipula della convenzione e l'iscrizione nell'albo non comportano, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo al soggetto iscritto di acquisto dei posti per i minori da parte dell'Amministrazione.

È possibile presentare manifestazioni d'interesse in risposta al presente avviso durante l'intero periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso stesso e la data di scadenza dell'albo.

2. Tipologia di strutture e rette

Il presente avviso pubblico ha per oggetto le strutture residenziali, di seconda accoglienza, a bassa intensità assistenziale che hanno la finalità di promuovere l'autonomia di adolescenti ormai alle soglie della maggiore età.

È prevista l'iscrizione nell'albo di strutture destinate all'accoglienza di adolescenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, presso le quali può essere autorizzata dall'Amministrazione anche l'accoglienza di giovani adulti di età compresa tra 18 e 21 anni.

Il Comune di Firenze corrisponde l'importo di una retta pari a:

- a) € 60,00 al giorno per minore accolto, onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta, al gestore che garantisce i parametri di accoglienza di cui all'allegato B del d.P.G.R. n. 2/R del 2018;
- b) € 80,00 al giorno per minore accolto, onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta, qualora il gestore garantisca, tramite adeguato supplemento organizzativo, assistenza continuativa 24h/24 e 7 giorni/7. Tale parametro di accoglienza può essere garantito anche tramite un'organizzazione condivisa tra due moduli corrispondenti a due appartamenti collocati nello stesso complesso/immobile ed organizzati con modalità di accesso indipendenti, fermi restando i requisiti in termini di figure professionali previsti per singolo appartamento dall'allegato B del d.P.G.R. n. 2/R del 2018. In caso di appartamento singolo (un solo modulo), la copertura notturna, con riferimento a una fascia oraria non eccedente le 10 ore, può essere garantita anche tramite un operatore in reperibilità con obbligo di residenza in struttura (cosiddetto "nottante") ovvero tramite personale volontario. In caso di due moduli corrispondenti a due appartamenti collocati nello stesso complesso/immobile, la suddetta retta è riconosciuta anche in presenza di un'organizzazione che

preveda il presidio 24h/24 e 7 giorni/7 della struttura, con copertura notturna, con riferimento a una fascia oraria non eccedente le 10 ore, garantita tramite un operatore in reperibilità con obbligo di residenza in struttura (cosiddetto “nottante”) ovvero tramite personale volontario, a condizione che sia garantita attività educativa e assistenziale nell’arco della giornata per un monte ore pari ad almeno 24 ore complessive.

Tale retta si intende confermata anche in caso di accoglienza presso tali strutture di giovani adulti di età compresa tra 18 e 21 anni, previa autorizzazione della competente unità professionale del Comune di Firenze. Resta fermo che, anche in ipotesi di permanenza autorizzata di giovani adulti nelle predette strutture, il gestore garantisce i parametri di accoglienza rispettivamente previsti in riferimento alle suddette lettere a) ovvero b).

Il gestore è tenuto a dichiarare quali parametri di accoglienza sono assicurati nella struttura nell’istanza di manifestazione di interesse.

In caso di variazione successiva del parametro di accoglienza garantito, ai fini del riconoscimento dell’incremento della retta il gestore è tenuto a effettuare una dichiarazione, secondo il modello allegato al presente avviso, da inviare all’indirizzo PEC della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze (direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it), in formato PDF sottoscritto digitalmente ovvero con firma autografa e copia del documento di identità del firmatario.

La retta può essere rinegoziata con cadenza annuale, decorrente dalla data di prima pubblicazione dell’albo, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici, la quale terrà conto, essendo la tipologia prevalente di utenza costituita da minori stranieri non accompagnati, anche di eventuali aggiornamenti degli importi riconosciuti al Comune dal Ministero dell’Interno a rimborso dei costi sostenuti per la loro accoglienza.

2 bis. Formazione per i minori stranieri non accompagnati

Il Comune di Firenze riconosce un importo aggiuntivo rispetto alle rette di cui all’articolo 2 al gestore che garantisca l’organizzazione e somministrazione di corsi di italiano, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze di lingua italiana dei minori stranieri non accompagnati, secondo quanto di seguito specificato. A fini di uniformità e omogeneità, lo standard minimo che i gestori devono assicurare relativamente ai corsi di italiano sopra indicati è previsto nelle “specifiche tecniche dei percorsi di apprendimento della lingua italiana L2 per MSNA del Comune di Firenze” [ALL. 5].

Il Comune di Firenze riconosce un importo aggiuntivo unitario a per minore accolto al giorno di € 10,00 (importo onnicomprensivo di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta) a favore del gestore della struttura che garantisca un numero di giornate di formazione linguistica nell’anno pari ad almeno il 50% delle giornate di accoglienza realizzate nell’anno (n. presenze quotidiane*n. giornate in un anno). Ai fini del presente avviso e della relativa procedura, tale numero minimo di giornate di formazione che il gestore che si impegna a garantire, è definito “OBIETTIVO FORMATIVO A”.

Il Comune di Firenze riconosce un importo aggiuntivo unitario a minore accolto per giorno di € 5,00 (importo onnicomprensivo di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta) a favore del gestore della struttura che garantisca un numero di giornate di formazione nell’anno pari ad almeno il 25% delle giornate di accoglienza realizzate nell’anno (n. presenze quotidiane* n. giornate in un anno). Ai fini del presente avviso e della relativa procedura, tale numero minimo di giornate di formazione che il gestore che si impegna a garantire, è definito “OBIETTIVO FORMATIVO B”.

Garantita l’attività di formazione volta all’apprendimento e al sostenimento dell’esame per la certificazione del livello L2 di conoscenza della lingua italiana, i gestori, al fine di raggiungere l’obiettivo A o B, possono integrare l’attività formativa linguistica con altre attività formative e/o civiche.

I soggetti gestori interessati presentano una proposta dettagliata di formazione e/o attività civica recante l’indicazione dell’oggetto delle attività da realizzare, della loro organizzazione e della loro durata e impegno in giornate dei MSNA. Il Comune di Firenze si riserva di approvare le predette proposte progettuali solo qualora congruenti con l’obiettivo del rafforzamento dell’istruzione, educazione e formazione, anche in chiave professionalizzante e di sostegno all’inclusione sociale, dei MSNA.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi A o B, si considerano esclusivamente le presenze di MSNA e le giornate di formazione loro assicurate.

2 ter . Rendicontazione e obblighi del gestore relativi alla formazione per minori stranieri non accompagnati

Ai fini del riconoscimento degli importi di cui al precedente 2 *bis*, l'Amministrazione effettua controlli sulla rispondenza dei corsi di formazione alle specifiche tecniche a cadenza periodica, riservandosi altresì la facoltà di accedere alle aule e di assistere alle lezioni.

Qualora, a seguito dei predetti controlli, l'Amministrazione ritenga sussistenti delle difformità rispetto alle specifiche tecniche, l'ente gestore fornisce chiarimenti e, ove richiesto, si conforma alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere la convenzione (nella parte in cui viene riconosciuto un importo aggiuntivo unitario *pro capite pro die* per la formazione dei MSNA) nelle ipotesi di mancata conformazione alle prescrizioni impartite o di violazioni più gravi.

Il gestore è tenuto, su base trimestrale, alla comunicazione del numero di giornate di formazione somministrate per giornate di accoglienza nonché alla trasmissione dei registri delle attività.

Il gestore è tenuto alla comunicazione del numero di giornate di formazione somministrate per giornate di accoglienza nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla trasmissione dei registri delle attività secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche e alla redazione di una relazione finale.

Qualora il gestore abbia realizzato un numero di giornate di formazione nell'anno inferiore agli obiettivi A o B, l'indebito percepito deve essere restituito dall'ente gestore, eventualmente anche mediante compensazione con i crediti riferiti all'annualità successiva e/o altri crediti vantanti dall'ente nei confronti del Comune di Firenze e/o mediante conguaglio in denaro.

3. Soggetti destinatari dell'avviso

Il presente avviso è rivolto a tutti gli enti e/o soggetti organizzati che siano gestori di "appartamenti per l'autonomia" collocati nel territorio della Regione Toscana in possesso dei requisiti specificati al punto 4 e che vantino, tra le proprie finalità istituzionali, la prestazione di attività socioassistenziale a favore di minori. La manifestazione di interesse è redatta e presentata secondo le modalità specificate al punto 5.

Il presente avviso è rivolto altresì a enti e/o soggetti, gestori di "appartamenti per l'autonomia" i quali vantino già rapporti con il Comune di Firenze, in modo tale da ricondurre a unità la regolamentazione convenzionale dei reciproci diritti e obblighi.

4. Requisiti

La stipula della convenzione e il relativo inserimento nell'albo avvengono a seguito di presentazione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti gestori di "appartamenti per l'autonomia" in possesso dei seguenti requisiti:

1. adempimento dell'obbligo di comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 22 L.R. Toscana 41/2005 nonché assenza di provvedimenti inibitori dell'attività da parte della competente amministrazione o eventuale ottemperanza a provvedimenti conformativi dell'attività, ove adottati;
2. insussistenza delle situazioni previste dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
3. insussistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqies*, 609 *undecies*, 601 del codice penale ovvero di sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D. Lgs. 50/2016;
4. adempimento dell'obbligo di cui all'art. 25 *bis* d. P.R. 313/2002 (richiesta da parte del datore di lavoro del cosiddetto "certificato antipedofilia") per il personale già in servizio al momento della presentazione della manifestazione d'interesse;
5. assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto alla stipula della convenzione e all'iscrizione nell'albo con riferimento a quanto stabilito all'art. 80 co. 5 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016;
6. posizione regolare in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili ove applicabili (L. 68/1999);
7. esperienza minima di un anno nell'ambito dei servizi di natura socioassistenziale per minori.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione d'interesse e devono essere mantenuti per tutta la durata della convenzione.

La mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso, di risoluzione di diritto della convenzione e di cancellazione dall'albo.

Sono altresì esclusi dalla presente procedura i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. 165/2001.

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse è presentata esclusivamente tramite il modello allegato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” (ALL. 1), da inviare all’indirizzo PEC della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze (direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it) in formato PDF sottoscritto digitalmente ovvero con firma autografa e copia del documento di identità del firmatario con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO PUBBLICO ART. 22, COMMA 1 LETT. B) DELLA L.R. TOSCANA 41/2005 (CD. “APPARTAMENTI PER L’AUTONOMIA PER ADOLESCENTI E GIOVANI)”, corredata dalla documentazione ivi specificata.

L’Amministrazione non prende in considerazione manifestazioni di interesse incomplete, presentate con altre modalità, prive di firma digitale o di firma autografa con documento di identità del firmatario.

L’Amministrazione non garantisce che siano prese in considerazione le manifestazioni di interesse che non riportino in oggetto la dicitura sopra indicata.

Le manifestazioni d’interesse saranno istruite progressivamente dall’Amministrazione, con conseguente integrazione dell’albo a seguito della stipula delle relative convenzioni.

6. Istruttoria e pubblicazione dell’albo

L’Amministrazione verifica il possesso dei requisiti e l’insussistenza di cause ostative ai sensi del punto 4., nonché la regolarità della documentazione di cui al punto 5., anche attraverso richieste di chiarimenti e/o integrazioni ed eventuali sopralluoghi presso le strutture.

Conclusa l’istruttoria da parte del RUP, l’Amministrazione provvede alla stipula della convenzione con l’ente e all’inserimento nell’albo, con provvedimento pubblicato sul profilo del committente, sezione “manifestazioni di interesse” con valore di notifica a tutti gli interessati.

Il Comune si riserva, in ogni caso, di procedere alla stipula delle convenzioni e alla conseguente iscrizione nell’albo anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti, ferme restando la risoluzione della convenzione e la cancellazione dall’albo in caso di accertata mancanza dei requisiti.

L’albo così costituito ha durata fino al 31/12/2025, salvo proroga determinata dall’Amministrazione per consentire il proseguimento dell’accoglienza per il tempo necessario a portare a conclusione una nuova procedura di individuazione dei gestori convenzionati.

7. Modalità di tenuta dell’albo

L’albo dei soggetti titolari e gestori di “appartamenti per l’autonomia” ha natura aperta ed è aggiornato con la cadenza di cui al punto 5.

I soggetti inseriti nell’albo sono tenuti a dichiarare tempestivamente eventuali variazioni e modifiche dell’assetto organizzativo, strutturale e funzionale che risultino comunque rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’albo.

I soggetti inseriti nell’albo sono tenuti a comunicare tempestivamente, le circostanze che possono determinare la perdita dei requisiti di cui al punto 4., al fine di consentire all’Amministrazione le determinazioni opportune.

In caso di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti prescritti al punto 4., comunque accertata, l’Amministrazione provvede alla immediata cancellazione del soggetto dall’albo e alla risoluzione di diritto della convenzione di cui al punto 9.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in qualunque momento.

In ogni caso, la risoluzione o il recesso dalla convenzione di cui al punto 9 determina la cancellazione dall’albo.

8. Effetti dell’iscrizione nell’albo

L’albo dei soggetti gestori di “appartamenti per l’autonomia” è utilizzato dall’Amministrazione per la realizzazione di servizi di accoglienza a favore di adolescenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio.

La stipula della convenzione e l’iscrizione nell’albo non comportano, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo al soggetto iscritto di acquisto dei posti da parte dell’Amministrazione, escludendosi, dunque, qualunque richiesta di risarcimento, rimborso, indennizzo per lucro cessante e in generale mancato guadagno.

Il Comune di Firenze non è tenuto ad attingere in via esclusiva dall'albo per il collocamento di tali soggetti, atteso che, per comprovate situazioni di urgenza o pregiudizio dei minori ovvero per altre motivate ragioni, è possibile ricorrere a procedure diverse per l'individuazione della struttura più adeguata all'interesse di questi. L'iscrizione all'albo non comporta, altresì, alcun diritto da parte del soggetto di partecipazione ad altre procedure indette dal Comune di Firenze.

9. Stipula della convenzione

L'Amministrazione stipula con ciascun soggetto la convenzione (ALL. 2) sulla base della quale si provvederà alla iscrizione nell'albo e, successivamente e secondo il fabbisogno del Comune di Firenze, all'acquisto dei posti nelle strutture.

La convenzione prevede espressamente l'estensione degli obblighi previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili, in capo ai dipendenti, volontari e personale a qualunque titolo impiegato nella struttura.

10. Criteri di scelta delle strutture

L'Amministrazione, per il tramite del competente Servizio professionale sociale della Direzione Servizi sociali e secondo le proprie necessità e per quanto di competenza, inserisce i minori nella struttura convenzionata più adeguata e rispondente alle loro esigenze, anche sulla base degli specifici progetti individuali e nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

11. Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente a quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

12. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dottor Raffaele Uccello (raffaele.uccello@comune.fi.it).

Firenze, *data della sottoscrizione*

Firmato digitalmente da

ALL. 1 - schema "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE";

ALL. 2 - schema di convenzione;

ALL. 3 - schema di scheda informativa;

ALL. 4 - schema di dichiarazione sull'organizzazione del servizio;

ALL. 5 - specifiche tecniche dei percorsi di apprendimento della lingua italiana L2 per MSNA del Comune di Firenze